



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 03 luglio 2026, alle ore 20,00 si è riunita in seconda convocazione presso i locali dell'Associazione in Montecchio Maggiore (Vi) Via Po n. 18/B, l'Assemblea straordinaria del Centro di Formazione Musicale Il Sentiero delle Note, come da avviso affisso in bacheca in data 15 giugno 2026 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie;
- 2) varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Cinquetti Silvia, presidente del consiglio direttivo, la quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig. Cisbani Eric.

Il presidente constata innanzi tutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile e dell'art. 11 dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ed essendo presenti n. 6 associati.

I nomi degli associati intervenuti nonché dei componenti il Consiglio Direttivo presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti dell'associazione.

Il presidente informa l'assemblea che al termine della trattazione di tutti gli argomenti, i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

Il presidente, illustra le motivazioni che hanno richiesto l'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e dà lettura degli articoli che risulteranno dopo le modifiche, se approvate.

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale detto statuto, come sopra modificato, composto da 19 articoli, viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il nuovo testo di statuto, approvato dai presenti, si allega alla presente delibera.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Silvia Cinquetti

Il Segretario

Eric Cisbani





STATUTO

Centro di formazione musicale Il sentiero delle note ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e succ. modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Centro di formazione musicale Il sentiero delle note ETS", d'ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), Via Po n. 18/b, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende diffondere la cultura musicale invogliando giovani e adulti ad approfondire lo studio degli strumenti musicali; ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere; promuovere e valorizzare lo sviluppo delle arti figurative, con particolare riferimento alle arti pittoriche, scultoree e alle discipline ad esse affini; favorire il confronto e la crescita nell'amore per la musica e l'arte, attraverso contatti fra le persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica.

Le attività potranno essere:

Promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti che fra i giovani;

- Favorire ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- Promuovere la conoscenza, la pratica e la diffusione della pittura, della scultura, del disegno e di ogni altra forma di espressione artistica figurativa, tradizionale e contemporanea;
- Favorire ed organizzare corsi, laboratori, spazi espositivi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari dedicati alle arti figurative;
- Realizzare, pubblicare e diffondere cataloghi, riviste, libri, materiale editoriale, audiovisivo e multimediale, nonché contenuti digitali e piattaforme tematiche, destinati alla diffusione della cultura artistica e musicale;
- Organizzare corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.



ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda con:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di comunicazione all'associato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 6
(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione, ove nominato.

**ART. 7
(Assemblea)**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, avviene mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, oppure mediante comunicazione scritta, lettera o e-mail, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'associazione;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché il Presidente possa verificare l'identità di tutti gli associati e sia consentito a quest'ultimi di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese, ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto; per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è indispensabile in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati, mentre in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati; in entrambi i casi le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Non raggiungendo tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati mentre in quarta convocazione se è presente almeno il 20% degli associati; in entrambi i casi le





modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, il quorum costitutivo e deliberativo sono gli stessi di quelli previsti per le modifiche statutarie.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- eleggere al suo interno, su proposta del Presidente, un vicepresidente;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, lettera o e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Organi di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti

tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse ex art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Esercizio sociale, bilancio di esercizio, bilancio sociale)

L'esercizio sociale si svolge dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 01 settembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

**ART. 16
(Libri)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

**ART. 17
(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

**ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 19
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



1550 REG. 200,00
T.R.S. _____
CAT. _____
T.S. _____
REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SOAVE
AL N° 351 ATTI SERIE 3
ESATTE 200,00
(LETTERE) EURO Due/00
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma, in delega, del Direttore Provinciale, Daniele Mariani

16 LUG. 2026



Registrazione di Atto Privato

Il 16/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6B, serie 3, numero 351

data di stipula: 03/07/2026

ident.vo telematico: T6B26L000351000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CNQSLV71S48F464T

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90013050241				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

RA

De

4

P.

S

r.

